



**ASSOLOMBARDA**  
Confindustria Milano Monza e Brianza

# DPR 177/2011 dall'applicazione formale all'efficacia operativa

Speaker

**Adriano Bacchetta**

Milano, 21 marzo 2016





**ASSOLOMBARDA**

Confindustria Milano Monza e Brianza

***D.P.R. n. 177/2011***

***«Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinanti»***

***Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta***

*Vicepresidente Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano*

*Coordinatore della Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia - CROIL*





D.P.R. 177/2011

dalla Relazione illustrativa ...

Il comma 3 dell'articolo 1 puntualizza che il provvedimento si applica in talune sue parti a **tutti i datori di lavoro**, compresi quelli che svolgano **“in proprio” (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo)** i lavori in parola e in altre sue parti **unicamente nelle ipotesi che i lavori vengano svolti da una impresa appaltatrice o lavoratori autonomi.** In tal modo, da un lato – tramite le misure di portata “generale” – si impone a tutte le **realità produttive** nelle quali si svolgano lavori del tipo preso in esame **il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti**, determinando un innalzamento dei livelli di tutela, e dall'altro, si identificano **procedure di particolare rigore** nel caso (particolarmente frequente, come si è potuto constatare in occasione delle recenti stragi) di **affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.**



La caratteristica degli incidenti in ambienti confinati è rappresentata dal fatto che il numero delle vittime per singolo incidente è spesso maggiore di uno.

Infatti è normale immaginare che ci sia uno spontaneo moto all'azione quando si vede un collega di lavoro in difficoltà, ma nel caso delle attività in ambienti confinati è fondamentale disporre affinché solo personale adeguatamente addestrato e attrezzato possa intervenire in caso di emergenza.

La catena della solidarietà umana, infatti, porta troppo spesso a compiere gesti estremi che, di fatto, non fanno altro che incrementare la triste contabilità dei caduti.

Nelle statistiche americane, oltre il 50% delle vittime è rappresentato dai soccorritori.

E questa considerazione è sostanzialmente confermata anche dall'analisi della dinamica degli incidenti che sono occorsi nel nostro paese (Molfetta, Truck Center, ecc.).



**D.P.R. 177/2011**  
**Art. 1 c1,2**

- quando:** in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- cosa:** il regolamento disciplina il **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**
- dove:** destinati ad operare nel settore degli **ambienti sospetti di inquinamento** (di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), o **confinati** (di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo)



## D.P.R. 177/2011

### ART1

Finalità e ambito di applicazione

### ART2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

### ART 3

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

### ART 4

Clausola di invarianza finanziaria

VALIDITA' GENERALE

SOLO SE APPALTO

- 1) disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- 2) applica zione ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati
- 3) **articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, solo** in casi di affidamento da parte del **datore di lavoro** di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, in aree per le quali sussiste la **disponibilità giuridica dei luoghi**
- 4) valenza criteri pregressi di verifica idoneità tecnico-professionale

- 1) attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati

### 2) condizioni per l'ammissibilità al subappalto

- 1) il datore di lavoro committente informa sulle caratteristiche dei luoghi , su tutti i rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività
- 2) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante
- 3) adozione e attuazione di una procedura di lavoro per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva delle situazioni di emergenza
- 4) decadenza della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

- 1) Clausola di invarianza finanziaria

## Ambienti sospetti di inquinamento


<p>TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO CAPO I - Disposizioni generali <b>Art. 66</b> Lavori in ambienti sospetti di inquinamento</p>	<p>Allegato IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Sezione III - Scavi e fondazioni <b>Art. 121</b> Presenza di gas negli scavi</p>
<p><i>pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie</i><sup>1</sup> e in generale in ambienti<sup>2</sup> e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri</p>	<p><i>pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere</i></p>
<p><i>nota 1 Non risulta abrogato il D.P.R. 320/56 (Lavori in sotterraneo)</i> <i>nota 2 ex DPR 303/56 (abrogato) Art. 55 – Locali sotterranei (delle aziende agricole)</i> ... <i>2. Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.</i></p>	

## Ambienti confinati

<p>Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Art. 3 <b>VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS</b></p>
<p><b>3.1. Le <u>tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili</u>, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di <u>controllo, riparazione, manutenzione</u> o per altri motivi dipendenti <u>dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio</u></b></p>

**General Environmental Controls**  
**1910.146**  
**Permit-required confined spaces**

...  
"Confined space" means a space that:  
(1) Is large enough and so configured that an employee can bodily enter and perform assigned work; and  
(2) Has limited or restricted means for entry or exit (for example, tanks, vessels, silos, storage bins, hoppers, vaults, and pits are spaces that may have limited means of entry.); and  
(3) Is not designed for continuous employee occupancy.







## Limitate vie di accesso o uscita

- Aperture con diametro minore di 60 cm
- Difficoltà di accesso indossando un autoprotettore o altro dispositivo di salvataggio
- Difficoltà di recupero di un lavoratore caduto a terra che si trova in posizione rannicchiata
- Passaggio dalla via di accesso/uscita reso difficoltoso dalla presenza di scale (alla marinara, a chiocciola, ecc.), paranchi, tubo ventilazione, ecc..


*Esistono alcune norme tecniche che si occupano di definire le misure antropometriche medie del corpo umano: UNI EN 547-1:1998 "Misure del corpo umano – Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario", UNI EN 547-2:1998 "Misure del corpo umano – Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso" UNI EN 547-3:1998 "Misure del corpo umano – Dati antropometrici", UNI ISO EN 7250:2000 "Misurazioni di base del corpo umano per la progettazione tecnologica", UNI ISO EN 15537:2005 "Principi per la selezione e l'utilizzo di soggetti di prova per la verifica degli aspetti antropometrici dei prodotti industriali e della loro progettazione", UNI ISO EN 15535:2007 "Requisiti generali per la creazione di banche di dati antropometrici".*




riproduzione non consentita



Respiratori autonomi a circuito chiuso ad ossigeno compresso



Respiratori autonomi a circuito chiuso ad ossigeno chimico



Respiratori autonomi ad aria compressa

Docu.

fonte: indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati

Oltre alla specificità dei rischi (presenti o prevedibili), gli spazi confinati si distinguono fra loro per diverse caratteristiche di forma/collocazione:

- **posizione spaziale**
- **configurazione interna**
- **dimensioni dell'accesso**
- **posizione dell'accesso**

Le difficoltà di accesso e di uscita riguardano sia i lavoratori che gli eventuali soccorritori, in special modo se gli uni e gli altri sono dotati di attrezzature ingombranti (per esempio gli autorespiratori con bombole).

Particolarmente difficoltoso può essere il recupero di un infortunato che necessita di una specifica assistenza medica BLS, BTLS o BLSD.

## La **posizione spaziale** può essere:

- interrata se sotto il livello del suolo,
- elevata se lo spazio confinato ha la porta di accesso situata ad altezza dal suolo  $\geq 1,2$  m,
- non elevata se lo spazio confinato ha la porta di accesso situata ad altezza dal suolo  $< 1,2$  m

Nota: la posizione interrata e quella elevata presentano in genere difficoltà di accesso per i lavoratori e per gli eventuali soccorritori.

## Le **dimensioni dell'accesso** sono:

- ristrette se la porta di accesso ha, nella sua parte più stretta, una dimensione  $\leq 60$  cm che rende difficoltoso l'accesso (e l'uscita) dei lavoratori e degli eventuali soccorritori
- non ristrette se il passaggio di accesso ha, nella sua parte più stretta, dimensioni  $> 60$  cm.

## La **posizione dell'accesso** può essere:


- orizzontale se la porta di accesso è verticale e l'accesso (e l'uscita) avviene carponi
- verticale se la porta di accesso è orizzontale e l'accesso (e l'uscita) avviene calandosi dall'alto o scalando dal basso verso l'alto

## La **configurazione interna** può essere:

- aperta se non presenta ostacoli ed ostruzioni (es. un serbatoio o vasca)
- ostruita se presenta ostacoli (ad esempio valvole, tubazioni, pompe, depositi di materiale, quadri elettrici, ecc.) che rendono difficoltosi i movimenti dei lavoratori e degli eventuali soccorritori.


## Ventilazione naturale limitata/impedita

- La mancanza di circolazione naturale dell'aria tra l'interno e l'esterno dello spazio confinato può consentire la modificazione dell'atmosfera interna rispetto a quella dell'ambiente esterno.
- Si possono concentrare all'interno gas deleteri e letali
- Si potrebbero creare le per una riduzione della percentuale di ossigeno dovuta alla presenza di altri gas o al suo consumo a causa di reazioni chimiche (ossidazione per ruggine, fermentazione di materiali organici, ecc.)



## Spazio non progettato per la presenza continuativa di un lavoratore

- Gli spazi confinati sono luoghi di lavoro che non sono stati progettati per la presenza continuativa di un lavoratore
- Spesso sono stati previsti come aree di magazzino o deposito (anche refrigerato)
- Spesso racchiudono attrezzature o macchine o linee di trasporto di materiali
- Occasionalmente i lavoratori devono entrarvi ispezioni, riparazioni pulizia, manutenzioni, ecc



Fonte: Canadian Centre for Occupational Health and Safety



## D.Lgs. 81/2008 Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO


ex DPR 547/55 Art. 372 - Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti o tossici.

### 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

#### 2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

....

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1 e 3.2.2 devono essere osservate, ***nella parte applicabile***, per l'accesso agli ambienti o luoghi, ***specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti***, nei quali esista o sia da temersi la presenza di ***gas o vapori tossici o asfissianti***.



## OSHA


### §1926.21 Safety training and education. (Partial)

(b)(6)(i) **All employees** required to enter into confined or enclosed spaces **shall be instructed** as to the nature of the hazards involved, the necessary precautions to be taken, and in the use of protective and emergency equipment required. The **employer shall comply** with any specific regulations that apply to work in dangerous or potentially dangerous areas.

(ii) For purposes of paragraph (b)(6)(i) of this section, "**confined or enclosed space**" means any space having a limited means of egress, which is subject to the accumulation of toxic or flammable contaminants or has an oxygen deficient atmosphere.

*Confined or enclosed spaces include, but are not limited to, storage tanks, process vessels, bins, boilers, ventilation or exhaust ducts, sewers, underground utility vaults, tunnels pipelines, and open top spaces more than 4 feet\* in depth such as pits, tubs, vaults, and vessels.*

\*(1,2192 m)





## OSHA §1926.1200

Confined spaces rule could protect nearly 800 construction workers a year from serious injuries and reduce life-threatening hazards. Construction protections now match those in manufacturing and general industry. Manholes, crawl spaces, tanks and other confined spaces are not intended for continuous occupancy. They are also difficult to exit in an emergency. People working in confined spaces face life-threatening hazards including toxic substances, electrocutions, explosions and asphyxiation.

1926.1201— Introduction

1926.1202— Scope

1926.1203— Definitions

1926.1204— Worksite Evaluation, Information Exchange, and Coordination

1926.1205— Atmospheric Testing and Monitoring

1926.1206— Classification and Precautions

1926.1207— Reassessment

1926.1208— Permit-Required Confined Space

1926.1209— PRCS-Initial Tasks

1926.1210— PRCS-Preparing for Entry

1926.1211— During Entry

1926.1212— PRCS-Terminating Entry

1926.1213— PRCS-Rescue Criteria

1926.1214— PRCS-Entry Permits

1926.1215— Continuous System-PRCS

1926.1216— Controlled Atmosphere Confined Spaces—Requirements for Classification and Accident Prevention and Protection

1926.1217— Isolated-Hazard Confined Spaces—Requirements for Classification and Accident Prevention and Protection

1926.1218— Equipment

1926.1219— Records



# I.D.L.H.

## IMMEDIATELY DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH

- Qualsiasi condizione che espone il lavoratore a una minaccia immediata per la sua vita o salute, o;
- Che può causare effetti negativi irreversibili sulla salute, o;
- Che potrebbe interferire con la capacità di un individuo di fuggire in modo autonomo da uno spazio confinato soggetto a permesso d'ingresso



International  
Labour  
Organization

ILO Ch. 58

CONFINED SPACES (Neil McManus)

*The term confined space traditionally has been used to label particular structures, such as tanks, vessels, pits, sewers, hoppers and so on.* However, a definition based on description in this manner is overly restrictive and defies ready extrapolation to structures in which accidents have occurred.

**Potentially any structure in which people work could be or could become a confined space.**

Confined spaces can be very large or they can be very small. What the term actually describes is an environment in which a broad range of hazardous conditions can occur. **These condition include personal confinement, as well as structural, process, mechanical, bulk or liquid material, atmospheric, physical, chemical, biological, safety and ergonomic hazards.** Many of the conditions produced by these hazards are not unique to confined spaces but are exacerbated by involvement of the boundary surfaces of the confined space. Confined spaces are considerably more hazardous than normal workspaces. Seemingly minor alterations in conditions can immediately change the status of these workspaces from innocuous to life-threatening. These conditions may be transient and subtle, and therefore are difficult to recognize and to address. Work involving confined spaces generally occurs during construction, inspection, maintenance, modification and rehabilitation. This work is nonroutine, short in duration, nonrepetitive and unpredictable (often occurring during off-shift hours or when the unit is out of service).





**D.P.R. 177/2011**

**ART1**  
**Finalità e ambito di applicazione**

**ART2**  
**Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

**ART 3**  
**Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

**ART 4**  
**Clausola di invarianza finanziaria**



## L'approccio al problema:

### progettuale

- censimento dei luoghi (*caratteristiche, ubicazione, ecc.*),
- **Identificazione e analisi applicabilità misure alternative all'ingresso**
- individuazione dei lavoratori operanti e delle loro mansioni
- identificazione del rappresentante del datore di lavoro committente
- redazione/aggiornamento procedure di lavoro (*sicurezza/gestione emergenza*)
- definizione attrezzature/strumenti/DPC e DPI specifici eventualmente necessari
- ecc..

### training (1)

- informazione/formazione dei lavoratori
- informazione/formazione rappresentante datore di lavoro committente
- informazione/formazione personale tecnico addetto alla progettazione
- informazione/formazione personale amministrativo addetto alla gestione degli appalti

### training (2)

- addestramento dei lavoratori sull'applicazione delle procedure di lavoro (sicurezza)
- addestramento dei lavoratori sull'utilizzo di attrezzature, strumenti, DPI specifici
- addestramento dei lavoratori sull'applicazione delle procedure di emergenza (fase di soccorso e coordinamento con il sistema di emergenza del SSN e dei VVF)

Definizione durata, argomenti modalità di somministrazione del training e periodicità addestramento



D.P.R. 177/2011

dalla Relazione illustrativa ...

L'articolo 2 c1, dunque, innanzitutto esprime il principio che

Qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi ***qualificati*** in ragione del possesso di ***specifici requisiti***,

tali requisiti, pertanto, ***hanno valenza obbligatoria per qualsiasi operatore***, sia ***datore di lavoro committente che appaltatore, che lavoratore autonomo.***

... ma non solo ...

## Se consideriamo il testo del Decreto

L'affermazione generale qualsiasi attività lavorativa può essere svolta unicamente da imprese (o lavoratori autonomi) **qualificati** in ragione del possesso di specifici requisiti, sembra potersi applicare a tutti i soggetti cui il Decreto può essere applicato a **tutti i datori di lavoro**, compresi quelli che svolgano **"in proprio"** (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo) tali attività.

Questa considerazione deriva anche dalla lettura delle altre parti del Decreto nelle quali si prevede il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti, di ogni soggetto che esegue attività negli spazi confinati.

## Problema

### Art. 1 c3

- Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, **operano unicamente in caso di affidamento** da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria **azienda** o di una singola **unità produttiva** della stessa, nonché nell'ambito dell'intero **ciclo produttivo** dell'azienda medesima, *sempre che abbia la **disponibilità giuridica**, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

*Il comma 3 dell'articolo 1 puntualizza che il provvedimento si applica in talune sue parti a tutti i datori di lavoro, compresi quelli che svolgano "in proprio" (vale a dire con propri lavoratori che operino nel proprio ciclo produttivo) i lavori in parola e in altre sue parti unicamente nelle ipotesi che i lavori vengano svolti da una impresa appaltatrice o lavoratori autonomi. In tal modo, da un lato – tramite le misure di portata "generale" – si impone a tutte le realtà produttive nelle quali si svolgano lavori del tipo preso in esame il rispetto di livelli di formazione, addestramento etc., superiori a quelli oggi imposti, determinando un innalzamento dei livelli di tutela, e dall'altro, si identificano procedure di particolare rigore nel caso (particolarmente frequente, come si è potuto constatare in occasione delle recenti stragi) di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi.*

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 2 c1 lettera b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Art. 2 c1 lettera c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Art. 2 c1 lettera t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;



## Problema

### Art. 1 c4

- **Restano altresì applicabili**, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, **i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale** prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08

*Quindi, in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 177/2011, si deve acquisire l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti Tecnico Professionali.*

*Peraltro, si noti la mancanza di riferimento ai criteri della Idoneità Professionale previsti dall'art. 90 c1 lettera a) (allegato XVII) sebbene nel D.P.R. 177/2011 si faccia riferimento anche a luoghi che rientrano tra quelli comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori così come indicati all'art. 100 c1 (allegato XI)*

Considerato che, in caso di appalto, il datore di lavoro committente **deve verificare l'idoneità tecnico-professionale** e il **possesso dei requisiti di qualificazione, come si può fare?**

Acquisire il **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, inerente i lavori affidati e l'**autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi sia del possesso dei requisiti di **idoneità tecnico professionale** sia dei **requisiti obbligatori** (ovvero fermarsi alla mera verifica documentale) è **sufficiente?**

Se non lo è, quale **livello di controllo** è necessario disporre sulla **documentazione presentata?**

E quali sono i principali **punti di attenzione**, specie in caso di **subappalto?**

Fino a quale **livello di dettaglio** è necessario spingere la verifica?

Se le attività previste rientrano in Titolo IV è possibile **limitare le richieste** di documentazione solo a quanto previsto dall'art. 1 c4 del DPR 177/2011 - mancanza di riferimento ai criteri della idoneità professionale previsto dall'art. 90 c1 lettera a) (allegato XVII) sebbene nel D.P.R. 177/2011 si faccia riferimento anche a luoghi che rientrano tra quelli comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori art. 100 c1 (allegato XI)

E' opportuno avviare un **percorso aziendale** di **qualificazione** dell'impresa/lavoratore autonomo?

Cominciamo col dire che una **mera verifica documentale è insufficiente**: una verifica limitata alle modalità documentali non esonera infatti il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente

Dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla **verifica puntuale e dettagliata dei requisiti richiesti per poter operare**

(...) in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...) [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081]

(...) Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima. (Ministero del lavoro - Risposta a quesito del 13 luglio 2009)

Per la **verifica formale**, va sottolineato che il certificato della Camera di commercio deve attestare la **congruenza con l'attività da svolgere** (desumibile dalla voce attività svolta presso la sede principale) a quella richiesta con il contratto che affida lavori, servizi o forniture, mentre l'autocertificazione del possesso dei requisiti deve **contenere il riferimento** a tutti i requisiti richiesti.

## **Art. 2 c1**

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

**b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;**

*La facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, per coloro che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR 177/2011 è invece un obbligo inderogabile.*

**Sarà quindi compito della committente esigere che tali soggetti dimostrino di aver ottemperato a quanto previsto da questo articolo del DPR 177**

Quindi, cosa si deve verificare?

### **Requisiti formali**

Dichiarazione dell'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

Dichiarazione dell'integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore

Dichiarazione possesso dei requisiti tecnico-professionali (art. 26 D.Lgs. 81/08)

Dichiarazione possesso dei requisiti di qualificazione per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Certificato Camera di Commercio

- attività congruente con l'iscrizione

DURC

- rispetto delle vigenti previsioni

### Eventuale richiesta di subappalto

- certificazione del contratto e evidenza di ottemperanza dei vari soggetti a tutti gli adempimenti richiesti dal DPR 177/2011

### Eventuale presenza di imprese familiari e lavoratori autonomi

- certificazione del contratto (se subappalto) e evidenza di ottemperanza a tutti gli adempimenti richiesti dal DPR 177/2011, in particolare la sorveglianza sanitaria e formazione previsti dall'art.21 D.Lgs. 81/08 – DPR 177/2011 art. 2 c1 lettera b)

## **Requisiti individuali addetti**

*Idoneità alla mansione specifica – dichiarazione datore di lavoro / Medico competente  
(accesso spazi confinati)*

G Ital Med Lav Erg 2015; 37:2, 90-100  
ISSN 1592-7830

© PI-ME, Pavia 2015  
**MEDICINA DEL LAVORO**

Adriano Paolo Bacchetta<sup>1</sup>, Riccardo Melloni<sup>2</sup>, Francesca Collino<sup>3</sup>, Angelo Berri<sup>4</sup>, Giuseppe Taino<sup>6</sup>, Enrico Oddone<sup>5</sup>,  
Marcello Imbriani<sup>5,6</sup>

## **La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività in “ambienti sospetti di inquinamento” o confinati**

<sup>1</sup> European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety (EURSAFE), Parma

<sup>2</sup> Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (C.R.I.S.), Università di Modena e Reggio Emilia

<sup>3</sup> Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia

<sup>4</sup> Centro Ricerche Ambientali, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia

<sup>5</sup> Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Università degli Studi di Pavia

<sup>6</sup> Unità Operativa Ospedaliera Medicina del Lavoro (UOOML), IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia

Per operare negli spazi confinati, è necessario che il lavoratore possieda attitudini e abilità appropriate, un adeguato addestramento e soddisfacenti capacità fisiche (es. forza, agilità e coordinazione), ovvero che sia in buona salute, non presenti disabilità tali da comprometterne la sicurezza durante il lavoro e possieda un'adeguata forma fisica che permetta di affrontare gli sforzi e le sollecitazioni che derivano da questo tipo di attività.

- ✓ Età anagrafica
- ✓ Caratteristiche antropometriche – altezza – peso corporeo - dimensioni corporee
- ✓ Apparato cardiovascolare
- ✓ Apparato respiratorio
- ✓ Capacità visiva
- ✓ Capacità uditiva
- ✓ Capacità di linguaggio
- ✓ Mobilità
- ✓ Apparato neurologico e stato mentale
- ✓ Assunzione di farmaci
- ✓ Assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, alcool dipendenza

I lavoratori che operano in “ambienti sospetti di inquinamento” o confinati devono essere sottoposti a controlli d'idoneità periodici. In particolare, l'esame d'idoneità deve porre enfasi sulle capacità generali del lavoratore di poter portare a termine le sue mansioni riguardo a malattie e anomalie che possano compromettere la sua operatività nell'ambito dei luoghi in cui è chiamato a operare.

Tabella III. Criteri proposti di idoneità al lavoro in spazi confinati

Disturbo	Criterio di idoneità
Asma o riduzione della capacità respiratoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>FEV_1</math>, FVC &gt; 80% del valore teorico di riferimento con <math>FEV_1/FVC &gt; 70%</math></li> </ul>
Disturbi relativi a schiena, ginocchia, piedi, collo o che riguardano le articolazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun episodio recente di blocchi articolari</li> <li>• Capacità di mobilità articolare nella norma</li> <li>• Nessun dolore cronico che potrebbe inibire i movimenti o una fuga di emergenza in spazi angusti</li> </ul>
Alta pressione sanguigna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipertensione sotto controllo farmacologico</li> </ul>
Epilessia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun attacco negli ultimi due anni con o senza terapia farmacologica (attacchi notturni esclusi)</li> </ul>
Difetti visivi non corretti da occhiali o lenti a contatto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visione di 6.3/10 o superiore per entrambi gli occhi</li> <li>• Capacità visiva da vicino uguale a N12</li> </ul>
Disturbi uditivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di sentire allarmi come quello del monitoraggio per fughe di gas</li> <li>• Capacità di sentire conversazioni telefoniche</li> </ul>
Diabete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere adeguatamente controllato attraverso terapia dietetica, ipoglicemica orale o insulinica</li> <li>• Nessun attacco ipoglicemico negli ultimi due anni</li> </ul>
Malattie mentali, incluso depressione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna depressione non trattata o non risolta, inclusa qualsiasi malattia mentale</li> </ul>
Paura di essere in uno spazio chiuso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna claustrofobia che ha prodotto sintomi fisici o episodio passato caratterizzato da panico che ha portato alla fuga da uno spazio confinato in maniera precipitosa</li> </ul>
Terapie mediche ricorrenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna terapia che possa inficiare sull'attenzione o sulla lucidità</li> </ul>

Modificata da: Total Access, Confined spaces: medical fitness criteria, 2011 (15).



**Tabelle IV. Requisiti fisici proposti in relazione alle attività più comuni all'interno degli spazi confinati e relativi tests per valutare l'idoneità del candidato**

Attività operativa	Requisito di idoneità	Test da eseguire
Salire su scale verticali più alte di 15 metri o salire su più rampe di scale	Sono necessari adeguati requisiti fisici per sforzi aerobici, una buona forza degli arti inferiori e superiori e flessibilità del corpo oltre a un'adeguata capacità di equilibrio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Step test di resistenza</li> </ul>
Prevedere l'ingresso di un lavoratore in uno spazio confinato con una corda e un'imbragatura (il sistema di imbragatura comprende un verricello di sicurezza per evitare cadute)	Sono necessari un'adeguata forza e resistenza degli arti superiori per tenere una corda di almeno 10 mm di diametro con un carico uguale o maggiore di 25 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di eventuali disturbi muscolo scheletrici o respiratori.</li> <li>• Test generale di mobilità spinale e degli arti</li> <li>• Test di forza nella presa delle mani</li> </ul>
Lavoratore che si cala in uno spazio confinato con una corda e una imbragatura	Il lavoratore deve pesare meno di 130 kg perché con l'aggiunta di ulteriore equipaggiamento (bastano altri 15 kg) può diventare non più manovrabile dai colleghi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso minore di 130 kg</li> </ul>
Comunicare con mezzi adeguati	Sono necessarie capacità di udito adeguate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audiometria</li> </ul>
Muoversi in posizioni anguste mentre si indossa un autorespiratore	Sono necessarie buone capacità di flessibilità del corpo, peso e dimensioni fisiche adeguate e non soffrire di claustrofobia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Episodi di claustrofobia</li> <li>• Mobilità spinale</li> <li>• Verifica capacità di flessione in avanti</li> <li>• Verifica capacità di estensione</li> <li>• Verifica capacità di rotazione del tronco</li> <li>• Verifica capacità accovacciarsi e valutare la forza e la resistenza dei muscoli degli arti inferiori</li> </ul>
Indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. autorespiratori)	Capacità di mantenere una tenuta stagna con la maschera dell'autorespiratore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spirometria</li> <li>• Episodi di disturbi respiratori</li> <li>• Osservazione di eventuali deformità facciali o problemi legati alla barba</li> <li>• Verifica acuità visiva senza dispositivi di correzione</li> <li>• Verifica necessità di apparecchi di correzione per la visione da lontano o da vicino</li> </ul>
Minimizzazione di richieste di soccorso causate da ragioni mediche	Assenza di disturbi che possono portare a perdita improvvisa di coscienza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Episodi di disturbi cardiaci, polmonari, condizioni neurologiche o altre condizioni mediche che possono causare improvvisa perdita di capacità fisica</li> <li>• Verifica di eventuale rischi cardiaci o di infarto solo se vengono rilevate ulteriori anomalie</li> </ul>
Attitudine a lavorare negli spazi confinati	Assenza di significative indicazioni di claustrofobia, disturbi d'ansia, o altre eventuali fobie e disturbi psichici oltre a disturbi fisici in generale (capacità di completare l'addestramento operativo in uno spazio confinato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionario per depressione o ansia</li> <li>• Verifica di problemi psicologici</li> <li>• Verifica di eventuali problemi comportamentali durante l'assessment</li> <li>• Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione</li> </ul>

Modificata da: New South Wales Government. Fitness and Aptitude Assessment Guidelines (14).

non consentita

Documentazione



## Problema

### Art. 2 C1 lettera c)

presenza di personale, **in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

*Come si può valutare e dimostrare l'esperienza triennale?*

*Si potrebbe implementare un sistema di riconoscimento interno della sussistenza della esperienza triennale predisposto dal Datore di lavoro. Si può ipotizzare una lettera da fare sottoscrivere al Lavoratore nella quale si ripercorre brevemente il suo percorso professionale evidenziando le attività svolte negli spazi confinati.*

*Ovvero una qualificazione tecnica degli addetti alla mansione a eseguire specifici lavori negli spazi confinati che, in analogia con quanto previsto dalla norma CEI 11/27-1, sottintenda il possesso di un insieme di qualità personali e professionali degli addetti.*

*L'idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l'altro, di processi formativi, superati con esito positivo, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentativi dei lavori da effettuare – da prevedere anche una dichiarazione datore di lavoro / Medico competente (accesso spazi confinati)*

.... assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, ....

**Con una nota del 27 giugno, il Ministero del lavoro ha messo in chiaro un aspetto dell'intricata questione relativa all'applicazione del D.P.R. 177/2011, in particolare sull'obbligatorietà della certificazione dei contratti in regime di appalto o subappalto.**

La precisazione del Ministero ribadisce che con riferimento a quanto previsto dall'art.2 comma 1, lett. C) qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità con esperienza triennale attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.lgs. n. 276/2003.

Quindi non si prevede la certificazione del **contratto di appalto**, bensì del **rapporto contrattuale** che regola il rapporto di lavoro con il personale subordinato e consente all'appaltatore di impiegare manodopera con contratti diversi da quello a tempo indeterminato. La certificazione dei contratti di lavoro prevista dal D.P.R. n. 177/2011, prosegue la nota del Ministero, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.

In questi casi, qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall'art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).

## **Problema**

### **Art. 2 C1 lettera d)**

- avvenuta effettuazione di attività di **informazione e formazione** di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, **specificamente mirato** alla conoscenza dei **fattori di rischio** propri di tali attività, oggetto di **verifica di apprendimento e aggiornamento**.

*Rimandando la definizione dei contenuti e delle modalità della formazione a un futuro accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, da emanarsi, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha generato il proliferare di proposte di formazione dai contenuti e dalla durata più diversi.*

*Questo è conseguente all'immediata entrata in vigore del Decreto (15 gg dopo la sua pubblicazione in GU e pertanto operativo dal 23/11/2011) e quindi dalla necessità per le aziende di acquisire il requisito di formazione richiesto dal DPR 177/2011.*

*Quindi chi deve valutare l'effettività dell'avvenuta informazione/formazione dichiarata dall'appaltatore in fase di gara di appalto?*

***E su quali basi si può valutare?***

Rimandando la definizione dei contenuti e delle modalità della formazione a un futuro accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, da emanarsi, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha generato il proliferare di proposte di formazione dai contenuti e dalla durata più diversi.

Questo è conseguente all'immediata entrata in vigore del Decreto (15 gg dopo la sua pubblicazione in GU e pertanto operativo dal 23/11/2011) e quindi dalla necessità per le aziende di acquisire il requisito di formazione richiesto dal DPR 177/2011.

***Quindi chi deve valutare l'effettività dell'avvenuta informazione/formazione dichiarata dall'appaltatore in fase di gara di appalto?  
E su quali basi si può valutare?***

Appare evidente che non sia adeguata la scelta di convergere semplicemente verso la somministrazione ai lavoratori di formazione "standard" e non specifica in funzione delle particolari caratteristiche operative aziendali, cosa che peraltro sembra essere la norma visti i contenuti di molti dei programmi di formazione normalmente offerti.

Sarebbe invece più opportuno che le aziende, oltre a richiedere una formazione personalizzata e acquistare adeguate attrezzature (es. tripode), si dotassero di procedure di lavoro specificamente dirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività e procedure di sicurezza ed emergenza specificamente studiate per essere applicate in tali ambienti.

Quindi, cosa si deve verificare?

## **Formazione**

*Tipologia documentazione attestante l'informazione/formazione/addestramento svolta*

- informazione/formazione generale - art.2 c1 lettera d)
- addestramento uso DPI/attrezzatura/strumenti – art.2 c1 lettera e)
- addestramento applicazione procedure di sicurezza – art. 2 c1 lettera f)

*Durata (in ore) congrua con la tipologia di argomento e il programma dichiarato*

*Puntuale definizione degli argomenti trattati*

*Esplicitazione dell'avvenuta verifica dell'apprendimento*

*Identificazione della qualifica / esperienza del docente*

*Evidenza dell'aggiornamento della informazione/formazione - art.2 c1 lettera d)*

*Formazione/addestramento del personale addetto all'emergenza*

- primo soccorso (BLS, BTLS, CRP)
- antincendio
- tecniche di estricazione/salvataggio da ambienti confinati



## Problema

### Art. 2 C1 lettera e)

- **possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro** idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di **attività di addestramento** all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;.

*Il Decreto precisa che il soggetto qualificato «possiede» (quindi non usa in prestito o noleggia) dispositivi di protezione individuale e strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Ma quindi cosa deve «possedere» (e utilizzare in funzione dell'ambito operativo)?*

*Art. 66 Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Idonei DPI vie respiratorie, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione*

*Art. 121 Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza, Sistema di salvataggio, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione*

*All. IV Analizzatori gas, Misuratori di temperatura, Sistemi di ventilazione, Flange cieche (o altri mezzi equivalenti), Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Attrezzature antiscintilla, Lampade di sicurezza, Parapetti mobili, Scale portatili a mano con ganci di trattenuta*

*Inoltre deve dimostrare l'avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature. Il tutto coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*



## Problema

### Art. 2 C1 lettera f)

- avvenuta effettuazione di attività di **addestramento** di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di **procedure di sicurezza** coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

*Questo è un aspetto delicato del problema, tenuto conto che solitamente le aziende tendono a far frequentare o a somministrare ai propri dipendenti l'informazione/formazione ma, considerato che spesso non hanno elaborato proprie procedure, non sono in grado di adempiere a quanto previsto da questo comma*

**Riepilogando (lettere d, e, f) cosa ci si dovrebbe aspettare di trovare in un programma di informazione / formazione / addestramento (requisiti minimi):**

- attività di informazione e formazione specificamente mirata alla **conoscenza dei fattori di rischio** propri di tali attività<sup>1</sup>
- attività di addestramento **all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale**, della **strumentazione** e delle **attrezzature di lavoro** idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati<sup>2</sup>
- effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati relativamente alla **applicazione delle procedure di sicurezza**<sup>3</sup>

<sup>1</sup> oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento

<sup>2</sup> coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

<sup>3</sup> D.P.R. 177/2011 art2 c1 lettera f)

## **Art. 2 c1**

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quindi, cosa si deve verificare?

### **DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro**

*Tipologia DPI previsti*

- certificazioni CE, evidenza programma di verifica e manutenzione (es. ispezione annuale imbraghi, ecc.)

*Tipologia strumenti previsti*

- certificazioni CE, evidenza programma di verifica e manutenzione (es. calibrazione annuale, procedura bump test, ecc.)

*Tipologia attrezzatura prevista*

- certificazioni CE, evidenza programma di verifica e manutenzione (es. verifica periodica dispositivo anticaduta retrattile, tripode, ecc.)

*Eventuali requisiti specifici (es. certificazione ATEX, ecc.)*

### **Procedure**

*Chiara identificazione dei ruoli (capo squadra/preposto, operatore entrante, attendente, ecc.)*

*Verifica adeguatezza e congruità della procedura di lavoro/POS anche in relazione al DUVRI / PSC / PSS*

*Verifica adeguatezza e congruità della procedura di gestione della fase di soccorso e coordinamento con il SSN e i VVF*

## Problema

### Art. 2 C2

- In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati **non e' ammesso il ricorso a subappalti**, se non **autorizzati espressamente** dal datore di lavoro committente e **certificati** ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

*Il comma 2 dell'articolo 2, quindi, dispone che nelle attività in oggetto il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.*

*Il secondo capoverso del comma 2, citato, puntualizza che la applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della "filiera", incluse le eventuali imprese subappaltatrici, evidenziando la assoluta inderogabilità del principio per cui le attività di riferimento possano essere svolte solo da imprese e/o lavoratori autonomi adeguatamente qualificati, secondo i livelli imposti dal regolamento.*

*Il problema della certificazione, considerati i tempi di rilascio, le diverse procedure adottate dai vari soggetti (Commissioni di certificazione, DTL, ecc.) creano un notevole problema nel consentire l'immediatezza di intervento che, spesso, viene richiesta alle imprese per poter ripristinare servizi necessari sia all'esercizio delle attività industriali, sia per la collettività.*

*Inoltre pare riscontrarsi una difformità applicativa delle modalità applicative delle procedure di certificazione e, in alcuni casi, anche una non comprensibile estensione della stessa anche all'appalto originale da parte di alcuni soggetti preposti alla certificazione.*



**D.P.R. 177/2011**

**ART1**  
**Finalità e ambito di applicazione**

**ART2**  
**Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

**ART 3**  
**Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati**

**ART 4**  
**Clausola di invarianza finanziaria**





D.P.R. 177/2011

### dalla Relazione illustrativa ...

L'articolo 3 identifica, ai commi 1 e 2, procedure di sicurezza da applicare ove **i lavori vengano dal datore di lavoro appaltati o affidati a lavoratori autonomi** (ipotesi regolamentata dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008). Si tratta di procedure che – tenendo conto delle modalità di accadimento degli infortuni negli ambienti confinati – impongono una **reale ed efficace trasmissione** a chiunque debba entrare in una area di lavoro che possa avere i severissimi rischi di riferimento (esalazioni letali, esplosioni e quant'altro) di conoscere tutte le caratteristiche dei luoghi, cosa vi è stato contenuto, che tipo di reazioni possano svilupparsi in caso di lavorazioni improprie e, infine, quali siano le procedure di emergenza da applicare in caso di incidente sul lavoro.



## Problema

### Art. 3 C1

- Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, **tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice**, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i **lavoratori autonomi** devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal **datore di lavoro committente** sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, **non inferiore ad un giorno**.

*Ovviamente non si può che condividere l'indicazione relativa alla necessità di effettuare una puntuale e dettagliata informazione di tutti coloro (lavoratori e datore di lavoro se operativo) che devono operare negli spazi confinati in merito ai rischi (compresi eventuali precedenti utilizzi) esistenti negli ambienti e sulle misure di emergenza e soccorso predisposte in merito alla propria attività*

*Resta da capire come il Legislatore intendeva si dovesse svolgere l'informazione, avendo precisato che tale onere a carico del Datore di lavoro committente si deve rivolgere verso tutti i lavoratori (e quindi sembrerebbe superare il classico coordinamento tra le imprese) con un livello di notevole approfondimento (puntualmente e dettagliatamente informati).*

*Certamente la durata «adeguata» non inferiore a un giorno è difficilmente applicabile nella gran parte delle situazioni operative*

## Problema

### Art. 3 C2

- Il datore di lavoro committente individua un proprio **rappresentante**, in possesso di **adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e che abbia comunque **svolto le attività di informazione, formazione e addestramento** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a **conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative**, che **vigili in funzione di indirizzo e coordinamento** delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per **limitare il rischio da interferenza** di tali lavorazioni con quelle del **personale impiegato dal datore di lavoro committente**.

*Bisogna inoltre prendere in considerazione due specifici requisiti che questo nuovo soggetto deve possedere:*

*«adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro»*

*«conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative»*

*Ovvero oltre ad aver svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), per poter svolgere la sua attività di vigilanza e indirizzo, deve disporre di specifiche competenze e conoscenze. Inoltre deve essere a conoscenza delle attività programmate, delle caratteristiche e pericoli/rischi dei luoghi in cui si svolgono le attività e delle procedure operative e di emergenza che verranno applicate.*

*E' abbastanza singolare che si chieda al rappresentante del datore di lavoro committente di inserirsi tra i soggetti sui quali grava l'obbligo di vigilanza (con particolare riferimento ai CSP / CSE / Preposti). Inoltre l'indirizzo e il coordinamento potrebbero tramutarsi facilmente in interferenza, con l'assunzione di responsabilità riguardo la salute e sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi.*





## D.P.R. 177/2011

in base a quanto previsto nel DPR 177/2011 questi deve “vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento” delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per “limitare il rischio da interferenza” di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

E' insomma previsto che questa nuova figura s'inserisca tra i soggetti sui quali già grava l'obbligo di vigilanza - con particolare riferimento al preposto, al CSE e, per alcuni versi, anche al Direttore lavori così come si può riscontrare in alcuni orientamenti della Cassazione - senza però specificare come.

Scopo principale del Legislatore, è evidentemente quello di rendere più efficace la protezione dei lavoratori, al fine di preservare beni giuridici a rango costituzionale, quali la vita e la salute, da ogni pericolo che possa minacciare la loro integrità e aumentare i controlli utili a neutralizzare ogni fonte di pericolo che li minacci.



## D.P.R. 177/2011

Due sono le tipologie di compiti attribuite al Rappresentante: la prima originante dal ruolo assunto secondo quanto previsto dal Decreto e dalla competenza specifica e la seconda, ipotizzabile come logica estensione dei suoi compiti, che prevede anche compiti di natura burocratico-amministrativa.

Rientrano nella prima tipologia:

- a) conoscere i pericoli e i rischi presenti nei luoghi ove si svolgeranno le attività lavorative
- b) conoscere le attività programmate e le procedure operative e di emergenza che saranno applicate
- c) vigilare sulle attività svolte da tutti i lavoratori impiegati - dipendenti dell'impresa appaltatrice, lavoratori autonomi -, al fine di indirizzare l'attività di questi, di coordinarla e di limitare, qualora non sia possibile evitare, il rischio di interferenza fra le varie lavorazioni, poiché da tale rischio potrebbe derivare un nocumento alla salute a e alla sicurezza dei lavoratori, siano questi dell'appaltatore o del Committente



## D.P.R. 177/2011

Mentre nella seconda, è possibile ricomprendere compiti operativi specifici, quali:

- d) informare puntualmente e dettagliatamente, prima dell'inizio di ogni attività in ambienti confinati, tutti i lavoratori impiegati dall'appaltatore o i lavoratori autonomi, compreso eventualmente il datore di lavoro ove direttamente operativo, delle caratteristiche dei luoghi, dei rischi esistenti, delle procedure di prevenzione e di emergenza ecc. (attività che va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno)
- e) firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione dell'inizio dell'attività o autorizzare le riprese successive dell'operazione da svolgersi nell'ambiente di lavoro dopo un'interruzione.



## D.P.R. 177/2011

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, su richiesta di Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche), ha espresso il proprio parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 177/2011, ovvero in merito all'attività di coordinamento del Rappresentante che, secondo Federutility, rappresenta applicazione di "una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008" e implica il dovere di mettere in comunicazione le varie fasi dell'attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni e intralci di attività forieri di potenziali pericoli".

Federutility ha inoltre chiesto se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, cit. "non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 3, del DPR. 177/2011".

La Commissione interpellata, accogliendo l'interpretazione della richiedente, ha anche precisato che spetta però al Datore di lavoro committente sia la scelta della persona più idonea, sia la definizione delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti.



## D.P.R. 177/2011

È infatti il Datore di lavoro committente che deve specificare nell'ambito della procedura adottata ai sensi dell'art.3 c3 se, ed eventualmente quando, si necessaria la presenza del Rappresentante direttamente sul luogo in cui si eseguono le attività lavorative all'interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Dall'analisi del testo dell'Interpello, è facilmente riscontrabile l'attribuzione esplicita al Responsabile sia di una posizione di garanzia che, nel testo originale, non appariva chiaramente, sia di una funzione impeditiva, che crea per questi un obbligo d'intervento in caso di rischio per la salute, la sicurezza e la vita di chi opera in spazi confinati.

La posizione di garanzia del Rappresentante del Datore di lavoro committente, va dunque ad assommarsi a quelle già individuate dalla legislazione e dalla giurisprudenza in capo agli altri soggetti previsti nel sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro creando così un cumulo di più situazioni di garanzia intorno al controllo della medesima fonte di pericolo, considerato che qualora siano presenti più soggetti titolari di posizioni di garanzia a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sussistono anche una pluralità di responsabilità (Cass. Pen. Sez. III n. 23430 del 10 giugno 2011).



## D.P.R. 177/2011

Questa nuova figura, quindi, concorre con quella del Preposto alle operazioni e con quelle delle altre figure che rivestono un ruolo di garanzia, con un evidente rischio di incorrere facilmente nella sovrapposizione di ruolo e, non dimentichiamo, nell'ingerenza rispetto alle operazioni in corso.

Da ciò la conseguenza che non possa escludersi a suo carico anche l'assunzione di un ruolo impeditivo in quanto destinatario, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro.

Queste specificazioni a seguito dell'Interpello, paiono ampliare quanto previsto dal testo del DPR 177/2011, in base al quale il ruolo originariamente attribuito a questa figura era di "vigilanza in funzione di indirizzo e coordinamento".

Attività questa che appare ben diversa dalla "sovrintendenza" all'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3 comma 3 del Decreto.

## Problema

### Art. 3 C3

- Durante **tutte le fasi** delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere **adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro** specificamente diretta a **eliminare** o, ove impossibile, **ridurre al minimo** i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale **fase di soccorso** e di **coordinamento** con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

*La Procedura di lavoro deve:*

- *descrivere, in modo organico e non generico le fasi di lavoro, in ordine temporale e spaziale, elaborate a seguito dell'analisi effettuata per il luogo in cui si deve operare (ogni spazio confinato ha infatti pericoli specifici e differenti caratteristiche)*
- *riportare le misure di prevenzione e protezione definite in base alla valutazione dei rischi condotta per garantire le condizioni di sicurezza individuale e collettiva (in particolare devono essere indicate le operazioni da compiere evidenziando ciò che si deve e non si deve fare durante l'intervento)*
- *definire scopo dell'intervento e mezzi tecnici necessari per il lavoro*
- *individuare, in modo puntuale, i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nei lavori, ovvero "chi fa che cosa"*

*La procedura operativa dev'essere resa nota agli addetti e sia la sua elaborazione sia la sua condivisione dev'essere testimoniata mediante firme di redazione, controllo e approvazione e presa visione*



D.P.R. 177/2011

### Art. 3

#### Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

...

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, **direttamente o indirettamente**, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Documentazione riservata al Workshop – riproduzione non consentita





## ***In conclusione:***

*All'origine degli incidenti nelle attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si evidenzia quasi sempre una strutturale grave mancanza delle più elementari regole di sicurezza e consapevolezza dei rischi; è quindi indispensabile garantire un'adeguata attività d'informazione / formazione – addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro se direttamente impegnato, mirata alla conoscenza degli specifici fattori di rischio (tale attività dovrà essere oggetto di verifica di apprendimento e dovrà prevedere un aggiornamento periodico).*

*Anche il possesso di idonei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro adeguati alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati e il necessario addestramento al loro uso corretto, rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza dei lavoratori.*


*Ciò detto è però fondamentale poter definire strumenti concettuali e operativi adeguati per effettuare un'approfondita e corretta valutazione dei rischi, identificare un percorso di training efficace, prevedere l'impiego di attrezzature idonee e svolgere una corretta programmazione di tutte le fasi operative codificando le operazioni da porre in essere.*

*Da ultimo, ma non meno importante, effettuare la pianificazione degli scenari di emergenza tenuto conto che nel caso di alcuni casi tragici (depuratore Mineo, Truck Center, ecc.) la successione degli interventi ha spesso portato l'incidente iniziale a concatenare, attraverso improvvisati tentativi di soccorso attuati dai colleghi di lavoro non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze a riguardo, impossibili azioni di soccorso che, di fatto, si sono purtroppo tradotte solamente in un incremento del numero delle vittime.*



### Il Manuale illustrato per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Approvato dalla  
Commissione Consultiva Permanente il 18/Aprile/2012



ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PER I LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

## INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PER I LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

GRUPPO DI LAVORO "AMBIENTI CONFINATI" - REGIONE EMILIA ROMAGNA:

Luca Cavallone, Patrizia Ferdenzi, Giuseppe Fioriti, Paolo Ghini, Celsino Govoni, Giampiero Lucchi; Massimo Magnani, Stefano Moretti, Luigi Trimarchi, Gianfranco Tripi

Coordinatore: Villiam Alberghini

Autori:

Lorena Bedogni, Patrizia Ferdenzi, Massimo Magnani, Stefano Moretti

Revisione a cura di

Patrizia Ferdenzi, Paolo Ghini, Massimo Magnani, Stefano Moretti

Un particolare ringraziamento all'ing. Adriano Paolo Bacchetta libero professionista in Milano, per la collaborazione, sia nella fase di seconda revisione, sia per i suoi preziosi suggerimenti e stimoli.

### QUADERNO TECNICO DATORI DI LAVORO CANTIERI EXPO MILANO 2015



Prodotto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza  
negli Ambienti di Lavoro - ASL Milano

Febbraio 2015

Realizzato dal Gruppo di Lavoro Ambienti Confinati:

Enrica Sgarameia, Rosanna Paroli, Giuliana Baldi, Nora Vitelli, Mauro Baldissin, Ornerio Cito, Ivano Boati, Dario Bruno, Saverio Pappagallo, Francesco Corti, Massimo Minetti, Luca Ottina, Nicola Deluso



Documentazione riservata





**ASSOLOMBARDA**

Confindustria Milano Monza e Brianza

***D.P.R. n. 177/2011***

***«Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinanti»***

***Grazie per l'attenzione***

***Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta***

*Vicepresidente Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano*

*Coordinatore della Commissione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia - CROIL*





**ASSOLOMBARDA**  
Confindustria Milano Monza e Brianza

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.farvolaremilano.it](http://www.farvolaremilano.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)

Seguici su     